



CLUB RADIO C.B.

**ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA PROTEZIONE CIVILE
VIA S. ANDREA N. 96 – BARCELLONA Pozzo di GOTTO
C.F. 90006110838**

STATUTO SOCIALE

STATUTO SOCIALE

PARTE GENERALE

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SIMBOLO

Art. 1 E' costituita l'Associazione "Club Radio C.B. - ODV" – Organizzazione di Volontariato con sede in Barcellona P.G. in Sant'Andrea n. 96 . Il simbolo dell'associazione è di forma circolare: esso rappresenta nel cerchio interno di colore celeste un nastro di colore rosso e giallo sormontato dalla Sicilia di colore verde con un traliccio di colore nero. Nel cerchio esterno, di colore blu notte, è presente la scritta in giallo CLUB RADIO C.B. PROTEZIONE CIVILE.

PRINCIPI ASSOCIATIVI FONDAMENTALI

Art. 2 L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività previste nell'art 3 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto l'assemblea può approvare dei regolamenti interni per meglio disciplinare il suo funzionamento alla cui osservanza sono tenuti tutti gli associati.

SCOPI ASSOCIATIVI

Art. 3 L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguitamento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di

- a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;

- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività ;
- d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità;
- g) assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
- h) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

ATTIVITA'

Art. 4 Ai fini del perseguitamento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a. Interventi e prestazioni sanitarie;
- b. servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
- c. servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;
- d. gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
- e. servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- f. donazione di sangue e organi;
- g. iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h. iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
- i. iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

-
- j. attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;
 - k. organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
 - l. organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;
 - m. promozione e organizzazione della solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore;
 - n. organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
 - o. promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;
 - p. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata
 - q. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
 - r. assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell’infanzia;
 - s. attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali;
 - t. attività diverse, di carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse strumentale alle attività di generale sopraindicate, secondo criteri e limiti stabiliti dalla normativa di settore

VOLONTARIATO E LAVORO RETRIBUITO

Art. 5 L’Associazione fonda le proprie attività sull’impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura nei limiti necessari al loro regolare funzionamento o nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta percento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

I SOCI

CLASSIFICAZIONE DEI SOCI

Art. 6 Possono essere soci dell’Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell’associazione che si impegnano a rispettarne lo

statuto ed i vari regolamenti, di contribuire fattivamente al perseguimento delle finalità associative.

Sono **soci ordinari** coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa impegnandosi a prestare la propria opera in modo costante, personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretti, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'associazione.

Sono **soci volontari** i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo occasionale, personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione. Ne sottoscrivono la quota associativa. Possono partecipare alle assemblee, chiedere di essere ascoltati, ma non hanno diritto di voto e non possono rivestire cariche sociali.

Sono **soci sostenitori** coloro che erogano spontaneamente e volontariamente servizi, contributi in denaro oltre che beni mobili e immobili diretti a formare il patrimonio associativo dell'Associazione. I soci sostenitori pur potendo partecipare all'Assemblea non hanno diritto al voto e non possono rivestire cariche sociali.

I minori di età dai 12 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci ordinari o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I soci iscritti all'Associazione da meno di **tre** mesi (aspiranti) non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità del partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

INCOMPATIBILITÀ'

Art. 7 Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le stesse attività svolte dall'Associazione. Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Non possono accedere coloro i quali con il loro comportamento precedente abbiano screditato o compromesso l'attuazione e l'attività del Club Radio C.B. o degli appartenenti alla medesima.

L'adesione del volontario all'associazione non consente allo stesso di essere iscritto ad altra associazione di volontariato di protezione civile.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Art. 8 La qualità di socio si perde:

- a) per morosità;

- b) per decadenza;
 - c) per esclusione;
 - d) per recesso.
- a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal regolamento, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.
 - b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9 (incompatibilità).
 - c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.
 - d) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Le dimissioni sono efficaci dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

La perdita di tale titolo non dà diritto al rimborso della quota sociale, né di quota di parte del patrimonio dell'Associazione, né ad alcun titolo di risarcimento, né la restituzione dei beni donati all'Associazione dallo stesso.

Art. 9 Oltre che nei casi predetti, il Consiglio Direttivo può escludere un socio che:

- non adempia senza giustificazione agli impegni assunti verso l'Associazione;
- risulti assente per tre assemblee consecutive. Vengono ritenuti assenti giustificati i soci che vengono a trovarsi nelle seguenti condizioni previa trasmissione di idonea documentazione alla segreteria entro giorni tre: malattia, infortunio, lavoro, fuori sede per un periodo superiore a sette giorni.
- danneggi moralmente e materialmente l'Associazione;
- si renda indegno per motivi di azioni e condanne infamanti;
- compia atti di insubordinazione;
- dimostri scarsa attitudine;
- si assenti ingiustificatamente e prolungatamente;

- si comporti poco socievoltamente e ambiguumemente, mirando a guastare l'armonia e la fratellanza all'interno dell'Associazione o cospiri contro l'Associazione ed i suoi organi sociali;

Nel caso che il socio si trovi in una delle situazioni di cui al presente articolo, e perda la qualità di socio, lo stesso è tenuto a restituire il tesserino di riconoscimento ed ogni altro materiale a lui affidato di proprietà dell'Associazione.

DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Art. 10 I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi.
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto.
- e) essere informati sull'attività associativa.

I doveri dei soci sono:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 11 Al socio che non osservi lo statuto, il regolamento e le disposizioni emanate dal consiglio del direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nocce col suo comportamento al buon nome dell'associazione potranno essere inflitte dal consiglio del direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) espulsione.

Art. 12 Contro le decisioni del Consiglio del Direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia di detto Collegio.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro sette giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri dovranno

GLI ORGANI DEL CLUB

Art. 13 Gli organi dell’Associazione sono:

- Assemblea Generale dei soci;
- Consiglio del Direttivo;
- Presidente;
- Vice-Presidente;
- Segretario;
- Tesoriere;
- Consigliere;
- Collegio dei Probiviri;
- Collegio dei Revisori dei conti.

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti previsti dalla legge e da eventuali regolamenti dell’Associazione.

Art. 14 Possono rivestire cariche o incarichi i soci maggiorenni regolarmente iscritti da almeno tre anni salvo situazioni di incompatibilità di cui al presente Statuto.

Non possono ricoprire cariche o incarichi i soci che, anche successivamente alla elezione della carica, vengano a ricoprire cariche o incarichi operativi in altri Enti privati che in ragione al proprio concreto operare, si pongano in diretta concorrenza con l’Associazione “Club Radio C.B.” .

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione;

Le persone che al momento della presentazione della candidatura ad una carica o incarico associativo, versino in una potenziale situazione di conflitto d’interessi, per conto proprio o di terzi, rispetto a quelli dell’Associazione, debbono darne comunicazione al consiglio Direttivo, il quale interpella il Collegio dei Probiviri per il parere obbligatorio di competenza.

Art. 15 Ciascuna persona che ricopre cariche risponde nei confronti dell’Associazione personalmente degli atti compiuti singolarmente nell’esercizio delle sue funzioni e solidalmente, degli atti compiuti dall’organismo cui appartiene, ove non manifesti espressamente il proprio dissenso all’atto dell’associazione delle relative deliberazioni o qualora assente, nel termine di trenta giorni dalla relativa presa di coscienza.

Art. 16 Le persone elette alle cariche associative sono tenute, ai fini dell’ingresso nella carica e/o incarico, ad accertare la carica e/o incarico nelle forme predisposte dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 La decadenza da qualsiasi carica e/o incarico associativo può avvenire:

- Per dimissioni;
- Per revoca da parte dell’organismo che ne ha conferito il mandato;

- Inadempienze all’incarico assegnato su approvazione dell’Assemblea dei Soci;
- Assenza per tre riunioni consecutive, senza legittimo impedimento;
- Per la perdita della qualifica di socio.

In caso di cessazione della carica o dimissioni di uno dei componenti degli organi sociali, il Consiglio del Direttivo provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica risultato non eletto, dove non fosse possibile il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione del componente uscente con una nuova elezione da parte dell’Assemblea dei soci.

L’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

- Art. 18** L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione. Essa è convocata dal Presidente e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno e non oltre quattro mesi dalla fine dell’anno sociale e amministrativo. Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull’attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L’assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Le deliberazioni validamente assunte dall’assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

- Art. 19** L’assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell’associazione.

L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L’assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l’Associazione ha sede.

- Art. 20** L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un Presidente eletto dall’Assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall’Assemblea.

In apertura dei propri lavori, l’assemblea nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell’assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L’assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L’assemblea straordinaria in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

VALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI

Art. 22 L’assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l’elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone. Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi risulta eletto chi ha già ricoperto la medesima carica nel triennio precedente, in subordine il più anziano d’iscrizione all’associazione, in subordine il più anziano d’età.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti degli associati con diritto di voto.

INTERVENTO E RAPPRESENTANZA

Art. 23 Ciascun associato ha diritto a un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione.

Le riunioni dell’assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell’assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all’ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si delibera su fatti di natura personale.

È facoltà del presidente dell’assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

L’ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 24 L’assemblea ordinaria

- a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b. approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo;
- c. determina l’importo annuale delle quote associative;
- d. definisce le linee programmatiche della Associazione;
- e. approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
- f. approva i regolamenti di funzionamento dell’Assemblea e dei servizi dell’Associazione e le sue modifiche;
- g. determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo scegliendoli fra i soci all’Associazione;
- h. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l’organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- i. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- j. delibera sull’istituzione di sezioni della Associazione
- k. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L’assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dello statuto sociale;
- b. sulla variazione della sede legale;
- c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
- d. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell’articolo 38
- e. delibera sull’acquisto e sull’alienazione dei beni e su ogni contratto oneroso per l’associazione ad eccezione delle spese di mantenimento che sono di competenza del presidente;
- f. nomina e revoca i componenti degli organi sociali

IL CONSIGLIO DEL DIRETTIVO

Art. 25 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da altri 4 membri eletti dall’assemblea dei soci a maggioranza semplice a scrutinio segreto. I componenti del Consiglio del Direttivo restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 26 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente ordinariamente ogni 3 mesi, ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Le sedute del consiglio sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente, o in sua assenza, del componente più anziano di età. Le votazioni sono palesi salvo diversa decisione preventivamente concordata.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 27 Il Consiglio direttivo:

- a. predispone le proposte da presentare all’Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21 (validità delle deliberazioni);
- b. dà attuazione alle delibere dell’Assemblea;
- c. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci entro 90 giorni dalla loro presentazione, ne dà notizia agli interessati e ne fa annotazione sul libro dei soci. La **delibera di rigetto** viene emessa in forma motivata.
- f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio
- g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell’Associazione.

Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Art. 28 Qualora il consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l’ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell’assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.

Il consiglio direttivo decade in caso di dimissioni del presidente o vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifiche dell’assemblea.

La decadenza del consiglio direttivo comporta anche quella del presidente, del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei probiviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell’associazione provvede immediatamente alla convocazione dell’assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

IL PRESIDENTE

Art. 29 Il presidente viene eletto dall’assemblea tra i soci operativi in regola che abbiano compiuto il 25° anno di età e che sia iscritto all’associazione da almeno 5 anni. L’elezione del Presidente avviene, a scrutinio segreto, secondo le seguenti modalità:

- a) maggioranza dei tre quarti dei presenti, in prima votazione;
- b) maggioranza assoluta dei presenti, in seconda votazione;
- c) qualora la prima e seconda votazione sortissero effetto negativo si procederà ad un ballottaggio tra i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze nella seconda votazione.

Il presidente è la massima carica dell’associazione, rimane in carica sino a quando persiste la fiducia nella sua persona, pertanto, nel corso del suo mandato, può essere chiesta la revoca della carica per giusta causa dall’assemblea dei soci, decisa con deliberazione dell’assemblea dei soci a maggioranza assoluta. Trenta giorni prima della fine del suo mandato, egli dovrà presentare formali dimissioni per dar vita a nuove elezioni, con contestuale convocazione della relativa assemblea.

Il Presidente:

- Ha la legale rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale, tali prerogative, su delibera del Consiglio Direttivo, possono essere estese anche al Vice Presidente;
- Convoca e presiede l’Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente in caso di obiettiva e documentata esigenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, riferendo allo stesso tempestivamente e in ogni caso, nella riunione immediatamente successiva, per l’esame e ratifica.
- Sottoscrive gli atti e contratti deliberati dell’Associazione
- Può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive
- Può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vice presidente o altro componente del consiglio stesso.

IL VICE-PRESIDENTE

Art. 30 Il Vice Presidente supplisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento, nonché in tutti i casi in cui venga espressamente delegato, dal Presidente, a compiere uno o più atti per suo conto.

IL SEGRETARIO

Art. 31 Il Segretario affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Al Segretario compete:

- il disbrigo della corrispondenza;
- la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio del Direttivo;
- la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio del Direttivo;
- la cura e la conservazione dei libri sociali nonché del registro degli aderenti che prestano attività di volontariato;
- l’organizzazione dei servizi e delle attività associative;
- la registrazione dei servizi e delle ore di servizio espletate da ogni singolo socio.

IL TESORIERE

Art. 32 Al Tesoriere sono affidate le competenze amministrative e contabili dell’Associazione.

Sotto la propria responsabilità:

- a) redige lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio del Direttivo entro il mese di Dicembre, e del consuntivo, che sottopone al Consiglio del Direttivo entro il mese di Marzo;
- b) provvede alla tenuta dei registri e delle contabilità dell’Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- c) provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio del Direttivo.

IL CONSIGLIERE

Art. 33 Il consigliere consiglia il Consiglio del Direttivo sulle decisioni da assumere. Ad esso vengono affidate dallo stesso direttivo una o più mansioni di responsabilità e/o deleghe.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 34 Il Collegio dei Probiviri è formato da tre componenti effettivi più 2 supplenti. Il Presidente viene eletto in occasione della loro prima riunione tra i tre componenti con maggiori preferenze. I probiviri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La carica di componenti del collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno dell’Associazione.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 34 Il Collegio dei Probiviri è l’organo di garanzia statutaria ed ha i seguenti compiti:

- vigilare sull’osservanza da parte dei soci del regolamento e dello statuto;
- guidare gli aspiranti soci facilitando il loro inserimento nell’associazione;
- dare al Consiglio del Direttivo il proprio parere sull’accettazione dei soci;

Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi del precedente art .10 (perdita qualifica di socio).

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell’associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 35 Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre componenti, eletti dall'Assemblea Generale, che durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) si riunisce ogni tre mesi alla presenza del Tesoriere e delibera a maggioranza dei membri;
- b) provvede al riscontro della gestione finanziaria;
- c) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, la legittimità delle operazioni contabili, la loro corrispondenza ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti e la corrispondenza fra bilanci e scritture contabili,
- d) può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo;
- e) predispone una relazione scritta che accompagna il conto consuntivo licenziato dal Tesoriere per l'approvazione definitiva dell'Assemblea.

Il Collegio dei revisori dei conti opera anche quale organo di controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, il Collegio dei revisori deve essere composto secondo le norme di leggi vigenti.

Revisore legale dei conti

Art.36 L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni.

DELEGAZIONI

Art. 37 Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Scritture contabili e bilancio

Art. 38 L'associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Art. 39 Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguitamento delle finalità statutarie, l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 lettera u) dello statuto.

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente

in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell’associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l’associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 4 lettera u) dello statuto con una annotazione al bilancio.

L’associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell’anno.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente.

Esercizio finanziario ed entrate

Art. 40 L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 41. Le entrate dell’Associazione sono costituite:

- a. dalle quote degli aderenti;
- b. da contributi di privati;
- c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- e. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni
- f. da rendite patrimoniali e finanziarie
- g. da attività di raccolta fondi
- h. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione
- i. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall’associazione
- j. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande (84)
- k. da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell’associazione
- l. da proventi derivanti da attività diverse di cui all’art. 4 lettera u).

Bilancio sociale

Art. 42 L’associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

PATRIMONIO

Art. 43 Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo delle entrate di cui all’art. 12 (esercizio finanziario ed entrate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie nel perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Libri sociali obbligatori

Art. 44 L’associazione deve tenere:

- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale anche ai fini della copertura assicurativa obbligatoria;
- b) il libro degli associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell’organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.
- e) Registro inventario
- f) Registro corrispondenza entrate/uscita
- g) Registri contabili

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al consiglio di amministrazione il quale rilascia il consenso entro 7 giorni dalla presentazione dell’istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.

Art. 45 L’associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, decisa dall’Assemblea Generale con una maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione (se ci sono debiti) saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato, operanti nello stesso identico o analogo settore.

RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE

Art. 46 L’associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dai danni causati da inosservanza delle convenzioni ed inadempimenti dei contratti. L’associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’organizzazione stessa o provocati da terzi.

Tutte le persone che prestano attività di volontariato presso questa Associazione sono assicurate contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa e per la responsabilità verso terzi, come da legge 266/91 articolo 4.

NORME FINALI

Art. 47 CLAUSOLA COMPROMMISORIA: qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente atto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitro irritale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti nella figura del Collegio dei Probiviri; in mancanza di tale organo, l'arbitro sarà provveduto dal Giudice di Pace.

Art. 48 L'entrata in vigore del presente statuto abroga in toto lo statuto vigente.

Art. 49 Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.